Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 347

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 dicembre 1981** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 dicembre 1981.

Disposizioni integrative al decreto ministeriale 29 settembre 1979 contenente norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1080/77 e 1598/77 relativi alla cessione a prezzo ridotto del latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 29 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1979, modificato, da ultimo, dal decreto ministeriale 7 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, contenente norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1080 del Consiglio del 17 maggio 1977 e n. 1598 della commissione del 15 luglio 1977, relativi alla cessione a prezzo ridotto del latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici;

Visto in particolare l'art. 2, ai sensi del quale, le amministrazioni comunali che predispongono programmi di distribuzione dei prodotti lattiero-caseari, approvati dall'A.I.M.A., possono beneficiare del contributo comunitario previsto dai succitati regolamenti;

Considerata la opportunità di integrare il suindicato decreto ministeriale per consentire anche ad altri enti locali di poter usufruire del beneficio comunitario previsto dai succitati regolamenti:

Decreta:

Art. 1.

Possono beneficiare del contributo comunitario previsto dal decreto ministeriale 29 settembre 1979 e dai regolamenti (CEE) n. 1080/77 e n. 1598/77 per la distribuzione gratuita o a prezzo agevolato agli allievi degli istituti scolastici di latte e/o di altri prodotti lattiero-caseari, anche le comunità montane, i consorzi e le associazioni intercomunali costituiti ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle altre disposizioni vigenti in materia.

I programmi unitari di distribuzione per l'intero anno scolastico, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 settembre 1979, devono essere adottati dagli organi deliberanti dei succitati enti ed approvati a norma di legge.

Nella domanda, da inviare all'A.I.M.A., ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 29 settembre 1979, gli enti dovranno indicare i comuni che in essi ricadono.

La presentazione della domanda, di cui al comma precedente, da parte delle comunità montane, dei consorzi ed associazioni intercomunali, esclude analoga richiesta delle singole amministrazioni comunali.

Art. 2.

Le comunità montane, i consorzi e le associazioni intercomunali, che intendano beneficiare del contributo comunitario, di cui all'art. 1 del presente decreto, devono attenersi a tutti gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 29 settembre 1979.

La dichiarazione prevista all'art. 7 del decreto ministeriale 29 settembre 1979 deve essere resa dai rispettivi presidenti degli enti citati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(7207)

DECRETO 9 dicembre 1981.

Norme fitosanitarie per l'importazione di tuberi-seme di patate dal Canada.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Viste le direttive CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93 e del 18 marzo 1980, n. 80/392 e n. 80/393, concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, modificato con decreto ministeriale 24 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Vista la direttiva del Consiglio 81/561/CEE del 13 luglio 1981 che modifica la direttiva 66/403/CEE, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate e che concede agli Stati membri la possibilità di prorogare sino al 31 dicembre 1982 la durata di validità della constatazione di equivalenza precedentemente effettuata;

Vista la decisione presa dalla commissione delle Comunità europee in data 9 novembre 1981 che approva le deroghe, previste dalla Repubblica italiana, a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per i tuberi-seme di patate originari del Canada;

Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto fanno escludere qualsiasi rischio fitosanitario per l'introduzione in Italia del «*Corynebacterium sepedonicum*» e del «*Potato spindle tuber viroid*»;

Decreta:

Art. 1.

I tuberi-seme di patate della varietà Kennebec prodotti in Canada nelle provincie « Nuovo Brunswich » e « Isola Principe Edoardo », possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 dicembre 1982. Alla stessa data, viene altresì, prorogata la validità del riconoscimento dell'equivalenza dei sistemi di certificazione dei tuberi-seme anzidetti.

Art. 2.

Ai fini dell'introduzione in Italia dei tuberi-seme di patate le competenti autorità canadesi debbono rispettare le seguenti condizioni:

a) i tuberi-seme devono essere la prima discendenza diretta di tuberi delle categorie « Pre-élite », « Elite I », « Elite II » o « Elite III », prodotti in stabilimenti qualificati per la produzione di tuberi-seme delle categorie « Pre-élite » o « Elite I » e che sono ufficiali o ufficialmente designati e controllati a tal fine;

b) i tuberi-seme sono stati prodotti in zone costituite in settori di produzione di patate da seme ovvero in settori comparabili situati in zone diverse da quelle designate come « zone di rischio » per quanto riguarda la presenza di « potato spindle tuber viroid » e di « Corynebacterium sepedonicum »;

c) i tuberi-seme sono stati ufficialmente certificati come tuberi-seme di patate rispondenti ai requisiti stabiliti per la categoria di « base »;

d) un campione deve essere prelevato ufficialmente da ogni partita costituita da tuberi-seme di un solo produttore e destinati alla Repubblica italiana.

Il campione è costituito approssimativamente dall'uno per cento dei tuberi della partita, fino ad un massimo di mille tuberi.

I campioni sono esaminati nei laboratori ufficiali per accertare la eventuale presenza di « *Potato spindle tuber viroid* » o di « *Corynebacterium sepedonicum* ».

Gli esami sono effettuati secondo metodi appropriati comprendenti almeno:

per quanto riguarda il « *Potato spindle tuber viroid* », il « bulk testing » del materiale di patate di partenza, seguendo il metodo PAGE previo passaggio su piante di pomodoro, e

per quanto riguarda il « *Corynebacterium sepedonicum* », i metodi « Gram-staining », « Latex-agglutination » o « Immunofluorescenza », secondo il caso.

Art. 3.

Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna partita di tuberi-seme di patata, deve essere compilato dalle autorità fitosanitarie canadesi soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di « *Potato spindle tuber viroid* » o di « *Corynebacterium sepedonicum* » è stata scoperta in occasione degli esami di cui alla lettera *d*) dell'articolo precedente.

Il certificato anzidetto deve riportare le seguenti indicazioni aggiuntive:

nome dello stabilimento e del settore definiti, rispettivamente, alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo;

dichiarazione che le condizioni di cui alle lettere da *a*) a *d*) del precedente articolo sono state rispettate;

dichiarazione che i requisiti di cui ai punti 27) e 30) dell'allegato IV del decreto ministeriale 11 luglio 1980 sono stati rispettati.

Art. 4.

Dalle singole partite di tuberi-seme di patata introdotte in Italia devono essere prelevati ufficialmente per sondaggio campioni destinati agli esami ufficiali definiti alla lettera *d*) dell'art. 2. Le partite devono rimanere sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate sino alla conferma che nessuna traccia di « *Potato spindle tuber viroid* » o di « *Corynebacterium sepedonicum* » è stata scoperta in occasione di tali esami.

Art. 5.

Le patate ottenute da tuberi-seme importati non possono essere certificate come « tuberi-seme di patate », ma devono essere commercializzate come patate da consumo esclusivamente nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 6.

I locali, i contenitori, i materiali d'imballaggio, i veicoli e le macchine per il trasporto, la cernita o la preparazione del materiale da semina che sono stati in contatto con i tuberi-seme importati, prima del successivo impiego, devono essere sottoposti a pulizia e disinfezione.

Art. 7.

L'importazione delle singole partite di tuberi-seme di patate deve essere autorizzata, di volta in volta, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seguito di apposita richiesta in cui dovrà essere specificata la quantità, il punto di entrata e i depositi ove saranno immagazzinati i tuberi-seme.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'autorizzare la importazione dei tuberi-seme, provvederà a dettare agli uffici competenti le istruzioni necessarie all'applicazione dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(7208)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 settembre 1981.

Adempimenti a carico del Tesoro ai sensi del disposto di cui al sesto comma dell'art. 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, recante disposizioni per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, recante disposizioni per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980;

Visto in particolare l'art. 29 del citato decreto n. 153, il quale dispone che occorre stabilire i tempi e le procedure per la concessione dei mutui occorrenti per il finanziamento dei disavanzi di gestione degli enti locali;

Sentite l'U.P.I. e l'A.N.C.I., come previsto dall'articolo suindicato;

Considerato anche che occorre designare gli istituti di credito autorizzati a concedere i mutui in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono designati a concedere agli enti locali i mutui occorrenti per il finanziamento dei disavanzi di gestione degli enti locali, i seguenti istituti:

1) Banco di Napoli;
2) Banco di Sicilia;
3) Monte dei Paschi di Siena;
4) Istituto bancario San Paolo di Torino;
5) Casse di risparmio italiane;
6) Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;
7) Consorzio di credito per le opere pubbliche;
8) Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza);
9) Monti di credito su pegni di 1ª categoria;
10) Istituto centrale delle banche popolari italiane;
11) Istituto centrale delle casse rurali e artigiane.

Art. 2.

Il tasso d'interesse applicabile ai mutui di cui al predetto art. 1 non potrà essere superiore al tasso di riferimento stabilito bimestralmente per le operazioni di credito nel settore edilizio e che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I mutui hanno la durata decennale e devono intendersi perfezionati al momento della stipula del contratto. L'ammortamento decorrerà dall'anno successivo a quello di stipulazione del contratto di mutuo e le relative rate semestrali posticipate e costanti avranno scadenza il 30 giugno e il 30 dicembre di ciascun anno. Le rate di ammortamento saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per conto del Ministero del tesoro che provvederà al relativo rimborso.

L'erogazione del mutuo non potrà avere inizio se non in data posteriore a quella con cui il Ministero del tesoro dichiara di assumere l'onere di ammortamento del mutuo stesso. I relativi interessi di preammortamento sono a carico dello Stato e dovranno essere regolati, in osservanza al disposto dell'art. 5, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Qualora il mutuo venga perfezionato in data successiva all'inizio dello ammortamento, gli interessi a credito fino alla data di erogazione del mutuo verranno scomputati dalla prima rata di ammortamento al tasso di concessione del mutuo.

Art. 4.

Per l'assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'onere d'ammortamento dei mutui di cui trattasi gli enti locali dovranno trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, copia autentica del contratto di mutuo, con l'indicazione del piano d'ammortamento, copia della deliberazione consiliare di assunzione del mutuo con la attestazione del segretario che la deliberazione stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge nonché copia autentica dei modelli A, B, C, D, E di cui al decreto interministeriale 15 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 13 agosto 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1981
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 330

(7185)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 novembre 1981.

Assegnazione alla regione Piemonte della somma di L. 1.667.654.675, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (secondo programma, anno 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto, in particolare, l'art. 53 della legge n. 149 del 1980, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75 sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale è approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Piemonte la somma di lire 988.102.500, quale anticipo del 5%, per il 1980;

Vista la dichiarazione n. 1655 del 7 settembre 1981, resa dall'assessore competente della regione Piemonte, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di lire 1.667.654.675, relativamente al secondo triennio 1978-80;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1980;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Piemonte è assegnata la somma di lire 1.667.654.675, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1981
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 45

(7209)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 1981.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria Italia 1981.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 della convenzione 4 dicembre 1976, concernente la concessione dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, approvato con decreto ministeriale n. 1/56281 del 5 gennaio 1977, il quale prevede per ciascuna lotteria Italia l'estrazione di premi settimanali;

Visto il decreto ministeriale n. 1/146664 del 23 luglio 1981, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1981 alla manifestazione televisiva denominata « Fantastico 2 » organizzata dalla RAI-Radiotelevisione italiana;

Ritenuta l'opportunità, sulla base di quanto previsto dall'art. 12 della sopracitata convenzione, di effettuare, per la lotteria Italia 1981, tredici estrazioni settimanali le quali comportino ciascuna l'assegnazione di premi per un importo massimo di lire trentamilioni, per una spesa massima complessiva di lire trecentonovantamilioni;

Considerato che occorre disciplinare con apposito regolamento le estrazioni suddette;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria Italia 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1981

Il Ministro: FORMICA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA ITALIA 1981

In connessione allo svolgimento della manifestazione televisiva denominata « Fantastico 2 » collegata alla lotteria Italia 1981, verrà effettuata settimanalmente, alle date stabilite nell'unita tabella, l'assegnazione di premi in base alle seguenti norme:

Art. 1.

Gli acquirenti del biglietto della lotteria Italia 1981 riceveranno assieme al biglietto una cartolina, appositamente predisposta.

Le cartoline dovranno essere inviate, per posta, all'indirizzo nelle stesse indicato, completate con nome, cognome e indirizzo del mittente e possibilmente con il recapito telefonico.

Su ogni cartolina dovrà essere applicato il tagliando annesso al biglietto della lotteria.

Art. 2.

Le cartoline che perverranno all'indirizzo in esse indicato entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento verranno progressivamente numerate e parteciperanno, purché munite del tagliando annesso al biglietto della lotteria, all'assegnazione di premi, come segue:

a) ogni settimana, a partire dal 3 ottobre 1981 e fino al 2 gennaio 1982, con esclusione della settimana dal 21 al 27 dicembre 1981, verranno estratti a sorte, fra le cartoline pervenute nella settimana stessa, tre premi di L. 4.000.000 ciascuno, aumentabili fino ad un massimo di L. 8.000.000 ciascuno.

A tale estrazione settimanale parteciperanno le cartoline che nell'apposito spazio riportino la data della trasmissione televisiva del sabato precedente al giorno stabilito per l'estrazione stessa, indicato nell'acclusa tabella.

Le cartoline prive di data o con data differente non parteciperanno all'assegnazione dei premi.

Se ciascuna cartolina estratta vincente il premio di L. 4.000.000 conterrà anche la soluzione esatta del « quiz » proposto nella trasmissione indicata con la data di cui sopra, il premio di L. 4.000.000 verrà aumentato a L. 5.000.000.

Si risponde al « quiz » anzidetto contrassegnando uno dei due televisori riprodotti nella cartolina, recanti il primo la parola « Botta » ed il secondo la parola « Risposta ».

Il contrassegno apposto nella cartolina indica quale dei due personaggi che appaiono in trasmissione, nei due corrispondenti televisori, sia a giudizio del mittente, quello esatto.

Due giuochi televisivi che saranno effettuati nel corso di ogni trasmissione domenicale permetteranno di assegnare a ciascuno degli intestatari delle tre cartoline estratte un ulteriore premio di L. 1.000.000 e quattro premi da L. 500.000 ciascuno;

b) indipendentemente dall'estrazione dei premi di cui alla lettera *a*), tutte le cartoline pervenute, parteciperanno settimanalmente, a partire dal 3 ottobre 1981 e fino al 2 gen-

naio 1982, con esclusione della settimana dal 21 al 27 dicembre 1981, per tutte le estrazioni successive alla data di arrivo, all'assegnazione a sorte di due premi di L. 3.000.000 ciascuno.

Art. 3.

Non sono ammesse alle estrazioni cartoline diverse da quelle appositamente predisposte.

Art. 4.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva del tagliando o delle generalità complete o indirizzo del mittente, o comunque illegibile, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina che abbia conseguito premi nella stessa o in precedenti settimane, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 5.

Se il mittente della cartolina estratta ai fini dell'assegnazione dei premi di cui all'art. 2, lettera *a*), avrà omesso di contrassegnare uno dei due televisori o li avrà contrassegnati entrambi, sarà escluso dall'aumento del premio relativo al « quiz », mentre parteciperà, in ogni caso, all'assegnazione del premio di L. 1.000.000 e dei quattro premi di L. 500.000 ciascuno, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, lettera *a*).

Art. 6.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per le cartoline comunque non pervenute o pervenute fuori dei termini previsti dal presente regolamento, anche se per cause di forza maggiore.

Art. 7.

Le estrazioni si svolgeranno sotto la vigilanza di due commissioni. La prima, composta da due rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la pubblicità, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, opererà presso il centro di raccolta delle cartoline.

La seconda, composta da due rappresentanti della predetta Amministrazione finanziaria e da un funzionario della RAI-TV, svolgerà i propri compiti presso lo studio RAI di Roma, dove settimanalmente avrà luogo la trasmissione televisiva inerente alla lotteria.

Le operazioni svolte dalle commissioni predette saranno pubbliche e risulteranno da appositi verbali.

Art. 8.

I nomi dei vincitori verranno resi noti con appositi bollettini settimanali.

Art. 9.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Ministero delle finanze, Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale, all'indirizzo indicato. Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 10.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze — Direzione generale per le entrate speciali - Torre C/1, viale Boston, Roma, entro quindici giorni dalla data della trasmissione televisiva in cui saranno resi noti i risultati dell'estrazione.

Art. 11.

Le cartoline partecipanti all'assegnazione dei premi settimanali saranno inviate al macero trascorsi venticinque giorni dall'ultima estrazione dei premi, a cura dell'organizzazione preposta alla ricezione e numerazione delle cartoline.

TABELLA

DATA DI ESTRAZIONE DEI PREMI

1ª Estrazione, 3 ottobre 1981
2ª Estrazione, 10 ottobre 1981
3ª Estrazione, 17 ottobre 1981
4ª Estrazione, 24 ottobre 1981
5ª Estrazione, 31 ottobre 1981
6ª Estrazione, 7 novembre 1981
7ª Estrazione, 14 novembre 1981
8ª Estrazione, 21 novembre 1981
9ª Estrazione, 28 novembre 1981
10ª Estrazione, 5 dicembre 1981
11ª Estrazione, 12 dicembre 1981
12ª Estrazione, 19 dicembre 1981
13ª Estrazione, 2 gennaio 1982

(7187)

DECRETO 19 settembre 1981.

Modalità tecniche relative alla effettuazione della lotteria Italia 1981.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/146664 del 23 luglio 1981, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1981 alla manifestazione televisiva denominata « Fantastico 2 » organizzata, nella sua piena competenza, dalla RAI-Radiotelevisione italiana, in programma per il periodo dal 3 ottobre 1981 al 6 gennaio 1982;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'attuazione della lotteria Italia, manifestazione 1981, e le altre disposizioni occorrenti per la effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria Italia, manifestazione 1981 — abbinata alla manifestazione televisiva « Fantastico 2 » organizzata dalla RAI-Radiotelevisione Italiana — si concluderà il giorno 6 gennaio 1982.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 159 serie di centomila biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BI, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CI, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DI, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EI, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FI, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GI, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno in Roma il giorno 6 gennaio 1982 alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del citato regolamento generale delle lotterie nazionali.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 1982 come sopra stabilita, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno e ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, della ora e del luogo in cui verrà effettuato lo abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con i nomi dei sei concorrenti finalisti della manifestazione televisiva « Fantastico 2 ».

All'abbinamento si procederà nel modo seguente:

In un'urna saranno immessi sei astucci contenenti gli estremi dei primi sei biglietti estratti vincenti. In un'altra urna saranno immessi sei astucci contenenti i nomi dei sei concorrenti finalisti, che saranno resi noti dalla RAI-Radiotelevisione italiana.

Dall'urna dei biglietti e da quella dei sei finalisti sarà poi estratto contemporaneamente un astuccio. Si avrà così l'abbinamento di un biglietto con un finalista.

I sei biglietti seguiranno la sorte dei sei finalisti per l'assegnazione dei primi sei premi secondo la graduatoria comunicata dalla RAI-Radiotelevisione italiana.

Qualora a conclusione della manifestazione televisiva non fosse possibile ottenere una graduatoria di finalisti atta a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi il cui importo è graduato secondo l'ordine di classifica dei sei finalisti, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti ai finalisti eventualmente classificati.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria Italia 1981, verrà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria è di lire 500.000.000.

L'entità degli altri premi di prima categoria e il numero e l'entità dei premi delle altre categorie saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria Italia, manifestazione 1981, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 31 dicembre 1981. E' data facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti e annullati, nonché dei relativi elaborati statistico-contabili, al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Roma entro le ore 12 del 4 gennaio 1982.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 9 del giorno 6 gennaio 1982.

Art. 9.

Il dott. Armando Castana, dirigente superiore del Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento generale delle lotterie nazionali.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1981

Il Ministro delle finanze
FORMICA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1981
Registro n. 35 *Finanze, foglio n.* 190

(7188)

DECRETO 10 dicembre 1981.

Approvazione del modello IVA 76 concernente le operazioni effettuate senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 77 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il quale prevede, per i soggetti che nell'anno 1981 realizzano un volume d'affari superiore a dodici milioni di lire, l'obbligo di comunicare all'ufficio I.V.A. competente, entro il 31 gennaio 1982, l'ammontare delle operazioni, registrate nell'anno 1981, non assoggettate all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, integrato dall'art. 2 del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1981, n. 104;

Decreta:

E' approvato l'annesso modello I.V.A. 76 concernente le operazioni effettuate senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e registrate nell'anno 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1981

Il Ministro: FORMICA

MODULARIO
F. - Tasse - 530

Mod. I.V.A. 76

Copia per l'Ufficio

MINISTERO DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

effettuate nei confronti delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

(art. 77 della Legge 14 maggio 1981, n. 219)

UFFICIO IVA DI

ANNO 1981

DICHIARANTE

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE oppure COGNOME E NOME

DOMICILIO FISCALE

VIA E NUMERO CIVICO

C.A.P. | COMUNE | PROV. (sigla)

ATTIVITÀ ESERCITATA | Codice attività

N. Partita IVA | Codice Fiscale

0 | 0

AMMONTARE DELLE OPERAZIONI

		IMPORTO
01	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IMPOSTA, REGISTRATE NELL'ANNO, DISTINTO PER ALIQUOTA APPLICABILE, AL NETTO DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.	.000
02		.000
03		.000
04		.000
05		.000
06	**TOTALE DELLE OPERAZIONI**	.000

Data ____________ Firma ____________

TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ 1981

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- 0110 Agricoltura
- 0120 Foreste
- 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
- 0150 Esercizio di macchine agricole
- 0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
- 0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
- 0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
- 0300 Zootecnia
- 0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

- 0500 Carni fresche o conservate ed altri prodotti della macellazione
- 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
- 0700 Bevande alcooliche
- 0710 Bevande analcooliche e idrominerali
- 0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
- 0810 Prodotti dolciari
- 0820 Grassi vegetali e animali
- 0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
- 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
- 0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
- 0845 Torrefazione del caffè
- 0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

- 1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
- 1100 Petrolio greggio e gas naturali
- 1110 Prodotti petroliferi raffinati
- 1200 Combustibili nucleari
- 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
- 1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
- 1500 Estrazione di minerali non metalliferi
- 1510 Estrazione di minerali di cava
- 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
- 1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
- 1700 Produzione o distribuzione di gas
- 1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

- 2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
- 2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
- 2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
- 2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
- 2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
- 2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
- 2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
- 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
- 2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
- 2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
- 2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
- 2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
- 2500 Autoveicoli e relativi motori
- 2600 Altri mezzi di trasporto
- 2700 Prodotti chimici di base
- 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
- 2720 Prodotti farmaceutici di base
- 2725 Prodotti medicinali
- 2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
- 2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)
- 2740 Detersivi
- 2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2800 Prodotti di gomma
- 2810 Prodotti di materie plastiche
- 2900 Industria laniera
- 2910 Industria cotoniera
- 2920 Industria della seta
- 2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
- 2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2945 Industria della maglia e della calza
- 2950 Altre industrie tessili
- 2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
- 3000 Carta e prodotti cartotecnici
- 3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
- 3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
- 3200 Cuoio e articoli in pelle
- 3210 Calzature
- 3300 Legno, sughero e affini
- 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
- 3320 Mobilio e arredamento in legno
- 3400 Tabacchi lavorati
- 3500 Costruzioni edilizie residenziali
- 3503 Costruzioni edilizie non residenziali
- 3505 Costruzioni opere pubbliche
- 3510 Installazione impianti
- 3600 Beni di recupero
- 3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
- 3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4001 Cereali e legumi secchi
- 4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
- 4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
- 4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
- 4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)
- 4006 Pelli greggie
- 4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
- 4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
- 4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine

Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
- 4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
- 4012 Prodotti della pesca freschi
- 4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
- 4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
- 4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
- 4016 Latte, burro e formaggi
- 4017 Oli e grassi alimentari
- 4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
- 4019 Prodotti ortofrutticoli
- 4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
- 4021 Dolciumi di ogni genere
- 4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
- 4023 Combustibili solidi
- 4024 Carburanti e lubrificanti
- 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
- 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
- 4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
- 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
- 4029 Colori e vernici
- 4030 Legname e affini
- 4031 Materiale da costruzione
- 4032 Articoli di installazione
- 4033 Lastre di vetro e di cristallo
- 4034 Macchine ed attrezzi agricoli
- 4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
- 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
- 4037 Macchine per l'edilizia
- 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
- 4039 Veicoli, accessori e ricambi
- 4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
- 4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
- 4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
- 4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
- 4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
- 4045 Articoli in legno, sughero, vimini o simili
- 4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4047 Carte da parati e stucchi
- 4048 Tessuti per abbigliamento
- 4049 Tessuti ed articoli di arredamento
- 4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
- 4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
- 4052 Pellicce
- 4053 Calzature e accessori per calzature
- 4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
- 4055 Medicinali
- 4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
- 4057 Articoli da profumeria e cosmetici
- 4058 Apparecchi ottici e fotografici
- 4059 Gioielli e pietre preziose
- 4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
- 4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4062 Giocattoli
- 4063 Libri, giornali e riviste
- 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
- 4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
- 4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
- 4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
- 4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
- 4069 Rottami metallici
- 4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
- 4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4201 Carni fresche e congelate
- 4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
- 4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini; rosticcerie e friggitorie
- 4204 Pesce e frutti di mare freschi
- 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
- 4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
- 4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
- 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
- 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
- 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- 4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
- 4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
- 4213 Supermercati
- 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
- 4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
- 4216 Tessuti per abbigliamento
- 4217 Filati e mercerie
- 4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
- 4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
- 4220 Calzature
- 4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
- 4222 Pelletterie e articoli da viaggio
- 4223 Cappelli e ombrelli
- 4224 Pellicce o pelli per pellicceria
- 4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
- 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
- 4227 Biancheria per la casa
- 4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
- 4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
- 4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
- 4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
- 4232 Stucchi e carte da parati
- 4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche
- 4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
- 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
- 4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)
- 4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
- 4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
- 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)

Segue b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
- 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
- 4243 Farmacie
- 4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
- 4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
- 4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
- 4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
- 4249 Librerie
- 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
- 4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
- 4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
- 4253 Gioiellerie, oreficeria, argenteria e orologeria
- 4254 Armi e munizioni
- 4255 Combustibili per uso domestico
- 4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
- 4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
- 4258 Materiali da costruzione
- 4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
- 4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
- 4261 Animali vivi
- 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
- 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
- 4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
- 4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
- 4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

- 4400 Commercio ambulante di generi alimentari
- 4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
- 4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
- 4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
- 4520 Agenzie di viaggio e turismo
- 4600 Alberghi
- 4605 Pensioni
- 4606 Locande e affittacamere
- 4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
- 4610 Ristoranti
- 4615 Bar e pubblici esercizi
- 4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti autisti, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
- 4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- 5000 Trasporti aerei
- 5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
- 5100 Trasporti su strada di persone e merci
- 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
- 5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
- 5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

- 6000 Aziende di credito ordinario
- 6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
- 6110 Imprese di gestione esattoriale
- 6200 Assicurazioni

SERVIZI

- 6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
- 6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
- 6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
- 6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
- 6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
- 6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
- 6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8000, 8100, 9000)
- 6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
- 6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
- 6810 Servizi di pompe funebri
- 6820 Servizi di vigilanza
- 6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 7000 Amministrazione centrale dello Stato per i servizi di interesse generale
- 7010 Amministrazione Centrale dello Stato per i servizi inerenti all'attività economica, finanziaria e sociale (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
- 7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
- 7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
- 7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
- 7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
- 7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
- 7600 Altri Enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

- 8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
- 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
- 8200 Medici
- 8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
- 8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
- 8410 Notai
- 8500 Commercialisti e fiscalisti
- 8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
- 8600 Ingegneri e architetti
- 8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
- 8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
- 9000 Atleti, allenatori e assimilati
- 9100 Agenti di borsa e assimilati
- 9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
- 9400 Altre attività professionali

MODULARIO F. - Tasse - 530

Mod. I.V.A. **76**

Copia per il Contribuente

MINISTERO DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

effettuate nei confronti delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

(art. 77 della Legge 14 maggio 1981, n. 219)

UFFICIO IVA DI

ANNO 1981

DICHIARANTE

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE oppure COGNOME E NOME

DOMICILIO FISCALE — VIA E NUMERO CIVICO

C.A.P. | COMUNE | PROV. (sigla)

ATTIVITÀ ESERCITATA | Codice attività

N. Partita IVA: 0 . . . . 0 . . .

Codice Fiscale

AMMONTARE DELLE OPERAZIONI

cod.		Aliq.	IMPORTO
01	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IMPOSTA, REGISTRATE NELL'ANNO, DISTINTO PER ALIQUOTA APPLICABILE, AL NETTO DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.	2	.000
02		8	.000
03		15	.000
04		18	.000
05		35	.000
06	**TOTALE DELLE OPERAZIONI**		.000

Se il modello è inviato per posta, la presente copia deve essere trattenuta dal contribuente.

Se il modello è presentato direttamente all'Ufficio, la presente copia, debitamente protocollata, vale come ricevuta dell'avvenuta presentazione.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Soggetti che debbono presentare il modello

Il modello deve essere compilato dai soggetti che nell'anno 1981 hanno realizzato un volume d'affari, determinato a norma dell'articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, superiore a lire dodici milioni, e che hanno effettuato cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette ad I.V.A. (art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, integrato dall'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1981, n. 104) nei confronti dei soggetti danneggiati dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Sottoscrizione

Il modello deve essere sottoscritto dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.
La firma va apposta in calce alla copia per l'ufficio.

Termine di presentazione

Il modello deve essere presentato all'Ufficio I.V.A. competente entro il 31 gennaio 1982. Nel caso di presentazione diretta, l'Ufficio rilascia, come ricevuta, la copia per il contribuente, dopo avervi apposto gli estremi di protocollazione nonchè il timbro a calendario.
Il modello può anche essere spedito all'Ufficio, entro lo stesso termine, a mezzo di lettera raccomandata semplice e si considera presentato il giorno in cui è consegnato all'ufficio postale. In tal caso, devono essere spedite soltanto le copie per l'Ufficio e per il servizio meccanografico.
La prova della presentazione della dichiarazione — che dai protocolli, registri ed atti dell'Ufficio non risulti pervenuta — non può essere data che mediante la ricevuta dell'Ufficio o la ricevuta della raccomandata.

Ufficio competente

Il modello deve essere presentato o spedito all'Ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Elementi identificativi del contribuente

Gli elementi identificativi del soggetto e l'indicazione per esteso dell'attività esercitata devono essere riportati nel riquadro "DICHIARANTE".
Devono essere, altresì, indicati il codice relativo all'attività esercitata, nonchè il numero di partita I.V.A. ed il numero di codice fiscale.

Operazioni non soggette all'imposta

In corrispondenza dei codici da 01 a 05, devono essere riportati, distinti per aliquota applicabile ed al netto delle variazioni in diminuzione, gli importi relativi alle operazioni non soggette ad imposta annotate nell'anno 1981 sul registro delle fatture emesse o su quello dei corrispettivi, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero sul registro di cui all'art. 39, secondo comma, dello stesso decreto.
In caso di esercizio di più attività, devono essere indicati gli importi complessivi relativi a tutte le attività esercitate.
Il totale delle operazioni effettuate va indicato al cod. 06.
Tutti i dati contabili devono essere arrotondati alle L. 1.000.
Per facilitare la compilazione, negli spazi dove vanno indicati gli importi arrotondati, sono stati prestampati tre zeri, che rappresentano le ultime tre cifre dell'importo da scrivere nelle corrispondenti caselle.

Sanzioni

L'omessa presentazione del modello o la presentazione di esso con indicazioni inesatte sono punite con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000 (art. 47 del D.P.R. n. 633/72).

MODULARIO F. - Tasse - 530 Mod. I.V.A. 78

Copia per il servizio Meccanografico

MINISTERO DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

effettuate nei confronti delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

(art. 77 della Legge 14 maggio 1981, n. 219)

UFFICIO IVA DI

ANNO 1981

DICHIARANTE

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE oppure COGNOME E NOME

DOMICILIO FISCALE: VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P. — COMUNE — PROV. (sigla)

ATTIVITÀ ESERCITATA — Codice attività

N. Partita IVA 0 ... 0 — Codice Fiscale

AMMONTARE DELLE OPERAZIONI

cod.		aliquota	IMPORTO
01	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IMPOSTA, REGISTRATE NELL'ANNO, DISTINTO PER ALIQUOTA APPLICABILE, AL NETTO DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.		.000
02		8	.000
03		15	.000
04		18	.000
05		35	.000
	TOTALE DELLE OPERAZIONI		.000

ATTENZIONE
apporre data e firma nel foglio sottostante

(7132)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3402/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3403/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3404/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3405/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3406/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

Regolamento (CEE) n. 3407/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3408/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3409/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

Regolamento (CEE) n. 3410/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 3411/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3412/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3413/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1981, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3414/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere, dal 1° dicembre 1981, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3415/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1981, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3416/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 3417/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 3418/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 3419/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione per i semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 3420/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3421/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3422/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa alcuni prezzi di riferimento validi dal 16 dicembre 1981 al 15 dicembre 1982 nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3423/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, relativo alla comunicazione, da parte degli Stati membri, di dati concernenti le esportazioni di prodotti del settore dei cereali e del riso a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3424/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3203/81 relativo alla fornitura di farina di frumento tenero e di semolino di granturco alla Giamaica a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3425/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3426/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3427/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3428/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3429/81 della commissione, del 30 novembre 1981, rettificativo del regolamento (CEE) n. 2901/81 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 3430/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare ungherese sul commercio dei prodotti tessili.

Pubblicati nel n. L 345 *del* 1° *dicembre* 1981.

(333/C)

Regolamento (CEE) n. 3431/81 della commissione, del 1° dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3432/81 della commissione, del 1° dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3433/81 della commissione, del 26 novembre 1981, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81, per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originari di Paesi terzi, e recante modifica del regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3434/81 della commissione, del 30 novembre 1981, relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica di Tanzania a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3435/81 della commissione, del 1° dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/78, che stabilisce l'elenco dei prodotti del settore delle carni suine che fruiscono del regime della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione.

Regolamento (CEE) n 3436/81 della commissione, del 1° dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 858/78, che stabilisce modalità d'applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata della restituzione nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 3437/81 della commissione, del 1° dicembre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 3438/81 della commissione, del 1° dicembre 1981, che rettifica il regolamento (CEE) n. 3407/81 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3439/81 della commissione, del 1° dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3440/81 della commissione, del 1° dicembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 291 del 19 novembre 1979.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1783/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2744/75 relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 176 del 1° luglio 1981.

Pubblicati nel n. L 346 *del 2 dicembre* 1981.

(334/C)

Regolamento (CEE) n. 3441/81 della commissione, del 2 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3442/81 della commissione, del 2 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3443/81 della commissione, del 2 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione e applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3444/81 della commissione, del 2 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3445/81 della commissione, del 1° dicembre 1981, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana in talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3446/81 della commissione, del 2 dicembre 1981, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3447/81 della commissione, del 2 dicembre 1981, che stabilisce le modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nel settore dell'apicoltura.

Regolamento (CEE) n. 3448/81 della commissione, del 2 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2901/81 per quanto concerne gli importi compensativi monetari applicabili allo strutto.

Regolamento (CEE) n. 3449/81 della commissione, del 2 dicembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre calzature della sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune, originarie dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3450/81 della commissione, del 2 dicembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre calzature della sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune, originarie delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3451/81 della commissione, del 2 dicembre 1981, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la diciassettesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 3452/81 della commissione, del 2 dicembre 1981, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 3453/81 della commissione, del 2 dicembre 1981, che istituisce un dazio antidumping provvisorio nei confronti delle importazioni di alcuni filati di cotone, originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 3454/81 della commissione, del 2 dicembre 1981, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 3455/81 della commissione, del 2 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3456/81 della commissione, del 2 dicembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 347 *del* 3 *dicembre* 1981.

(335/C)

Regolamento (CEE) n. 3457/81 della commissione, del 3 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3458/81 della commissione, del 3 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3459/81 della commissione, del 3 dicembre 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3460/81 della commissione, del 3 dicembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3461/81 della commissione, del 2 dicembre 1981, che accorda la possibilità di stipulare contratti di magazzinaggio a breve termine per i vini da tavola dei tipi A I, R I e R II nella parte francese della zona viticola C II.

Regolamento (CEE) n. 3462/81 della commissione, del 3 dicembre 1981, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 2547/79, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3463/81 della commissione, del 3 dicembre 1981, che fissa i prezzi minimi di vendita delle uve secche oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 3265/81.

Regolamento (CEE) n. 3464/81 della commissione, del 3 dicembre 1981, che modifica gli elementi per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3465/81 della commissione, del 3 dicembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3466/81 della commissione, del 3 dicembre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 348 *del* 4 *dicembre* 1981.

(336/C)

Regolamento (CEE) n. 3467/81 della commissione, del 4 dicembre 1981, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 350 *del* 7 *dicembre* 1981.

(337/C)

Regolamento (CEE) n. 3468/81 della commissione, del 4 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3469/81 della commissione, del 4 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3470/81 della commissione, del 4 dicembre 1981, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 3471/81 della commissione, del 4 dicembre 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2638/69 e (CEE) n. 496/70 per quanto concerne la data dell'applicazione del nuovo modello di certificato di controllo.

Regolamento (CEE) n. 3472/81 della commissione, del 4 dicembre 1981, che deroga, per la campagna 1981-82, alle norme comuni di qualità per i cavoletti di Bruxelles.

Regolamento (CEE) n. 3473/81 della commissione, del 4 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1102/81, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originarie della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 3474/81 della commissione, del 4 dicembre 1981, relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dall'Ungheria negli anni 1981 e 1982.

Regolamento (CEE) n. 3475/81 della commissione, del 4 dicembre 1981, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3476/81 della commissione, del 4 dicembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili allo stirene della sottovoce 29.01 D II della tariffa doganale comune, originario del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3477/81 della commissione, del 4 dicembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3478/81 della commissione, del 4 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3479/81 della commissione, del 4 dicembre 1981, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 3480/81 della commissione, del 4 dicembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3481/81 della commissione, del 4 dicembre 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3372/81 della commissione, del 25 novembre 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica delle Filippine a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 340 del 27 novembre 1981.

Pubblicati nel n. L 349 *del* 5 *dicembre* 1981.

(338/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 3/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 7 febbraio 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sara efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro-Presidente allegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A*/12 MOD.

MODIFICA CONFEZIONE, CONFEZIONAMENTO ED ECCIPIENTI

	Numero di registrazione	Prezzo
Inosindodici - Sirt BBP	—	—
im 10 fl 4 ml	20201	2.435

(7158)

Provvedimento n. 33/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946 n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 12 giugno 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A*/8 NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Cefumax - Locatelli	—	—
1 fl 250 mg + 1 f solv	24282	2.720
1 fl 500 mg + 1 f solv	24282/1	4.545
1 fl 750 mg + 1 f solv	24282/2	6.500
1 fl 1 g + 1 f solv	24282/3	8.245
Cefur - Tiber		
1 fl 250 mg + 1 f	24358	2.720
1 fl 500 mg + 1 f	24358/1	4.545
1 fl 750 mg + 1 f	24358/2	6.500
1 fl 1 g + 1 f	24358/3	8.245

ALLEGATO *A*/9 MOD

MODIFICA CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Furadantin - Formenti	—	—
20 cps 109 mg	8569/C	1.080

(7159)

Provvedimento n. 8/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 22/1980, 25/1980, 3/1980 e 33/1980;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competenze Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali nell'allegato *A, B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 27 gennaio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *A8*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Dermocur - Schering	—	—
pom 20 g	24465	3.870
pom 30 g	24465	5.430
Eucilat - Midy		
30 cpr 150 mg	24510	6.825
50 cpr 150 mg	24510	10.770
Flebs - Mediolanum		
crema 30 g	24400	6.625
crema 40 g	24400	8.540
Mycocur - Schering		
ung 20 g	24466	4.095
ung 30 g	24466	5.755

ALLEGATO *A7*/MOD.

MODIFICA COMPOSIZIONE E CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Vaccino antitetanico ISI - ISI	—	—
1 dose	9553/A	915

(7160)

Provvedimento n. 13/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 33 e 49/1980;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *A* e *B*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 27 febbraio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *A6*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Bor-Ind - Borromeo	—	—
20 cpr 200 mg	24487	6.180
30 cpr 200 mg	24487	8.920
100 cpr 200 mg	24487	27.790
20 cpr 100 mg	24487/1	3.575
30 cpr 100 mg	24487/1	5.015
100 cpr 100 mg	24487/1	14.770
10 supp 300 mg	24487/A	5.155

ALLEGATO *A6*/MOD.

	Numero di registrazione	Prezzo
CATEGORIA		
Venitrin - Simes	—	—
flebo 10 f 1,5 ml	18128/A	2.485
SERIE		
Albumina Sclavo - Sclavo		
20% fl 10 ml	22515/1	10.960
20% fl 20 ml	22515/1	20.465
20% fl 50 ml	22515/1	49.515
20% fl 100 ml	22515/1	96.765
Angiografin - Schering		
65% fl 250 ml	21838/2	32.510
Medopren - Malesci		
'500' 30 cpr	22724/1	6.390
Revivan - Simes		
'200' 10 f 5 ml	22609/1	6.510
Selectografin - Schering		
70% fl 250 ml	23878/2	35.155
Vinca-Treis - Ecobi		
fte 30 cpr	23786/1	7.735
fte 50 cpr	23786/1	12.365
NUOVE CONFEZIONI		
Decoderm - Bracco		
crema 20 g c/gentamicina	21683	2.095
crema semplice 30 g	21683/A	2.190
Notul - Dox-Al		
50 cpr 200 mg	24179	17.410
Vasosuprina - Lusofarmaco		
retard 40 cpr 30 mg	21279/D	3.070
MODIFICA CONFEZIONE		
Decoderm - Bracco		
loz semplice 20 ml	21683/B	1.575
MODIFICHE COMPOSIZIONE		
Eparbolic - Farmitalia Erba		
os 10 fl 10 ml	19290/B	2.425
Vallizina - Simes		
20 conf	20405	1.765
MODIFICA COMPOSIZIONE ED ECCIPIENTI		
Modenol - Biochemia Robin		
20 conf	19491	1.190

(7161)

Provvedimento n. 21/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979 e 13/1981;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *A, B* e *C.*

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *A4*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Afos - Tiber	—	—
12 cps 500 mg	24502	13.635
im 1 fl 1 g + 1 f solv	24502/A	3.615
Pipefort - Lampugnani		
20 cps 400 mg	24491	12.085
Artroxen - Von Boch		
20 cpr 250 mg	24505	6.760
30 cpr 250 mg	24505	9.795
6 supp 250 mg	24505/A	2.690
10 supp 250 mg	24505/A	4.125
6 supp 500 mg	24505/A1	4.505
10 supp 500 mg	24505/A1	7.145
Fosfocetin - Von Boch		
8 cps 500 mg	24504	9.295
12 cps 500 mg	24504	13.650
16 cps 500 mg	24504	17.980
1 fl 1 g + 1 f solv	24504/A	3.610
Ulcomedina - Von Boch		
25 cpr 200 mg	24496	10.005
50 cpr 200 mg	24496	19.180
100 cpr 200 mg	24496	37.315
10 f 200 mg	24496/A	5.765
12 f 200 mg	24496/A	6.715
20 f 200 mg	24496/A	10.390
Vaspit - Schering		
crema 15 g	24490	5.405
pom 15 g	24490/A	5.405
ung 15 g	24490/B	5.405

ALLEGATO *A3*/MOD

CATEGORIA	Numero di registrazione	Prezzo
Daktarin - Janssen	—	—
12 cpr 250 mg	22944/L	23.295
SERIE		
Flosint - Farmitalia Erba		
iniett 3 fl 400 mg + 3 f solv	23337/B1	4.175
Prent - Bayer		
30 cpr 400 mg	24255/1	12.040
50 cpr 400 mg	24255/1	19.295
NUOVE CONFEZIONI		
Cicatrene - Wellcome		
crema 30 g	14160	3.945
pv 50 g	14160/A	6.970
MODIFICA CONFEZIONE		
Aldatense - Spa		
50 cpr	23344	8.505
MODIFICA FORMA FARMACEUTICA		
Dipecin - Farmitalia Erba		
pv os sosp 60 g	23846/B	8.685
MODIFICA COMPOSIZIONE E CONFEZIONAMENTO		
Liver B12 - Labif		
os 10 fl 15 ml	5371/B	3.190

(7162)

Provvedimento n. 35/1981. Prezzi delle specialità medicinali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali nell'allegato *A.*

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 15 ottobre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
MARCORA

ALLEGATO A/MOD

MODIFICHE DI COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Agrippal - Sclavo	—	—
im 1 f 0,5 ml	12875/F	3.935
Alorbat - Schering		
1 f 0,5 ml	23287	4.020
Fluax - Merck Sharp		
iniett 1 fl 0,5 ml	22142	4.005
iniett 1 fl 5 ml	22142	28.660
siringa 0,5 ml	22142	4.440
Inflexal Berna - Berna		
im 1 fl 0,5 ml	12836	3.715
Influenzrl - Pozzi		
im 1 f 1 ml	8646/D	3.480
Influmix - Ismunit		
im 1 f 1 ml	23414	3.480
im 10 f 1 ml	23414	28.260
Influvac Duphar - Ism		
1 f 0,5 ml	22145	4.020
1 fl 5 ml	22145	28.970
siringa 0,5 ml	22145	4.490
Influvirus - Ism		
im 1 f 1 ml	12934/D	3.800
Isiflu zonale - Isi		
im 1 f 0,5 ml	1181/C	3.935

NUOVA CONFEZIONE

Agrippal - Sclavo		
im 1 siringa 0,5 ml	12875/F	4.395

(7163)

Provvedimento n. 43/1981.
Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti numeri 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42/1981 adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto, del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, rispettivamente in data 31 luglio 1981, 15 ottobre 1981, 30 ottobre 1981, 24 novembre 1981 e 2 dicembre 1981;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 33/1981. Modifica del punto 5/a del provvedimento C.I.P. n. 67/1980 relativo ai compiti della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1980-81;

provvedimento n. 34/1981. Prezzi dello zucchero;

provvedimento n. 35/1981. Prezzi delle specialità medicinali;

provvedimento n. 36/1981. Prezzi massimi al consumo delle carni bovine congelate;

provvedimento n. 37/1981. Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, campagna 1981-82;

provvedimento n. 38/1981. Modifica dei provvedimenti numeri 44/1977 e 10/1981;

provvedimento n. 39/1981. Prezzi dei prodotti petroliferi;

provvedimento n. 40/1981. Criteri e modalità per il rimborso alle importazioni di GPL;

provvedimento n. 41/1981. Prezzi dei prodotti petroliferi;

provvedimento n. 42/1981. Prezzi dello zucchero.

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

(7164)

Provvedimento n. 45/1981. Adeguamento delle tariffe idriche: Acquedotto del Monferrato S.p.a. Torino - Consorzio acquedotto « Basso Livenza » - Annone Veneto - Venezia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successsive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 45/1974 e 46/1974 del 4 ottobre 1974, relativi al nuovo sistema per la determinazione delle tariffe idriche e le relative norme esecutive di cui al provvedimento n. 26 dell'11 agosto 1975;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 29/1980 del 13 giugno 1980 relativo alla ristrutturazione delle tariffe idriche per l'Acquedotto del Monferrato S.p.a. - Torino, n. 9/1979 del 6 marzo 1979 relativo alla ristrutturazione delle tariffe idriche per il Consorzio acquedotto « Basso Livenza » - Annone Veneto - Venezia;

Considerato che per gli acquedotti che operano in più province è necessario l'intervento diretto del Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e con l'applicazione dei criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, le seguenti aziende acquedottistiche sono autorizzate ad applicare le tariffe per ciascuna di esse indicate, oltre le quote mensili per utenza di cui al punto 6) del provvedimento C.I.P. n. 45/1974:

1) ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO S.P.A. - TORINO

A) *Usi domestici*:

per il consumo di 80 mc/anno per famiglia	L. 325/mc
per i consumi compresi tra mc 80/anno ed il minimo impegnato	» 495 »
per i consumi eccedenti il minimo impegnato:	
1) dal minimo sino ad una volta e mezzo	» 730 »
2) da una volta e mezzo a due volte	» 820 »
3) oltre due volte	» 920 »

B) *Usi industriali, commerciali ed altri*:

per il minimo impegnato . . .	L. 495/mc
dal minimo ad una volta e mezzo	» 730 »
da una volta e mezzo a due volte . .	» 820 »
oltre due volte	» 920 »

C) *Fornitura ai comuni sub-distributori*:

tariffa unica	L. 400/mc

2) CONSORZIO ACQUEDOTTO « BASSO LIVENZA » - ANNONE VENETO - VENEZIA

A) *Uso domestico*:

fino a mc 7,5/mese	L. 70/mc
da mc 7,501 a mc 12/mese . . .	» 139 »
da mc 12,01 a mc 18/mese . . .	» 167 »
da mc 18,01 a mc 24/mese . . .	» 196 »
oltre mc 24/mese	» 215 »

B) *Uso rurale*:

fino a mc 15/mese	L. 70/mc
da mc 15,01 a mc 22/mese . . .	» 139 »
da mc 22,01 a mc 30/mese . . .	» 167 »
da mc 30,01 a mc 37/mese . . .	» 196 »
oltre mc 37/mese	» 215 »

C) *Altri usi*:

fino a mc 12/mese	L. 139/mc
da mc 12,01 a mc 18/mese . . .	» 167 »
da mc 18,01 a mc 24/mese . . .	» 196 »
oltre mc 24/mese	» 215 »

D) *Canoni annui per idranti* . . . L. 3.500/cadauno

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

(7165)

Provvedimento n. 46/1981.
Modificazione al provvedimento C.I.P. n. 71/1979

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;
Visti i provvedimenti C.I.P. n. 71/1979 del 29 dicembre 1979 e n. 26/1981 del 26 maggio 1981;
Considerata l'opportunità di estendere ai lavoratori italiani emigrati all'estero l'agevolazione sulle tariffe elettriche prevista per l'abitazione di residenza anagrafica degli utenti;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* il regime tariffario applicato alle forniture di energia elettrica per usi domestici con potenza complessivamente impegnata non superiore a 3 kw effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente, si applica anche alle forniture effettuate nelle abitazioni possedute da cittadini italiani dimoranti all'estero, nel comune presso il quale gli stessi sono iscritti all'Anagrafe speciale italiana residenti all'estero (A.I.R.E.).
L'applicazione del predetto regime tariffario avrà luogo previa domanda dell'utente, corredata dal certificato di iscrizione dello stesso all'A.I.R.E., con decorrenza dal primo periodo di fatturazione successivo alla data della domanda stessa.

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

(7166)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione di diciotto varietà di specie agrarie nei registri delle varietà

Con decreto ministeriale 2 novembre 1981 sono state iscritte nei registri delle varietà di prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite, approvati dalla commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nella riunione del 28 ottobre 1981, sono depositati presso questo Ministero.

Denominazione della varietà	Classe e tipo	Responsabile della conservazione in purezza
		CEREALI
Mais:		
Tanaro	500 S	Customaize division of National starch and chemical corporation - Momence - Illinois (USA)
Ticino	400 S	
Frumento duro:		
Aldura		Northrup King Sementi - S.p.a. - Via Chiosone, 2 - Madignano (Cremona)
Procace		Northrup King Sementi - S.p.a. - Via Chiosone, 2 - Madignano (Cremona)
Frumento tenero:		
Felice		Prof. Cirillo Maliani - Ardea (Roma)
Gemini		Società produttori sementi S.p.a. - Galleria del Reno, 3 - Bologna
Leopardo		Istituto di genetica e sperimentazione agraria « N. Strampelli » - Lonigo (Vicenza)
Manital		Dott. Luigi Samoggia - Via della Zecca, 1 - Bologna
Pippo		Dott. Lionello Dusi - Nogarole Rocca (Verona)
Rodeo		Sisforaggera S.p.a. - Bologna
Salvia		Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma
Orzo polistico:		
Mirco		Coopsementi - Cooperativa Agricola fra produttori agricoli s.c.r.l. - Sossano (Vicenza)
Etrusco		Federazione Italiana dei Consorzi Agrari - Roma
Sonja		Saatzucht Engelen Buchling OHG - 8441 Buchling - Obenscheiding (RFT)
		BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Arigomono		D. J. Van der Have Kapelle (NL)
Kawetanya		Keinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm Rabbthge & Gieseke Einbeck/Hannover (RAFT)
		FORAGGERE LEGUMINOSE
Pisello da foraggio:		
Vertas		Sivam S.p.a. Società Italiana Veterinaria Agricola - Via Scarlatti, 30 Milano
		PATATA
Arkula		S. A. Societe Europenne De Semences - Avenue de Tervuren, 182 B 1150 - Bruxelles

(7141)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della sospensione della registrazione di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 21 novembre 1981 è stato revocato il decreto n. 29/S del 18 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1980, con il quale era stata sospesa la registrazione della specialità medicinale Gestafortin per uso veterinario (flacone da 25 ml di soluzione iniettabile all'1%), registrata con decreto in data 29 giugno 1979, al n. 23923, a nome della E. Merck di Darmstadt (Germania Occidentale), rappresentata in Italia dalla Bayer Italia - S.p.a., codice fiscale n. 00924910151, con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 126, prodotta nell'officina farmaceutica della società estera stessa. La specialità medicinale predetta può nuovamente essere importata e messa in commercio in Italia, come da succitato decreto di registrazione in data 29 giugno 1979.

(7169)

Determinazione dell'indennità di carica per i componenti del collegio dei revisori della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981, l'indennità di carica spettante al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori della Lega italiana per la lotta contro i tumori, a decorrere dal 1° luglio 1980, è stata determinata come segue:

Presidente del collegio dei revisori:

compenso fisso mensile lordo per l'attività svolta pari a L. 150.000;

importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi di amministrazione pari a L. 20.000.

Componenti il collegio dei revisori:

compenso fisso mensile lordo per l'attività svolta pari a L. 100.000;

importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi di amministrazione pari a L. 20.000.

Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza per una medesima giornata.

(7170)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

Corso dei cambi del 15 dicembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1215,70	1215,70	1215,80	1215,70	1215,75	1215,65	1215,80	1215,70	1215,70	1215,70
Dollaro canadase	1018,50	1018,50	1019 —	1018,50	1018,50	1018,40	1218,30	1018,50	1018,50	1018,50
Marco germanico	534 —	534 —	534 —	534 —	534,16	534 —	533,95	534 —	534 —	534 —
Fiorino olandese	488,72	488,72	488,60	488,72	488,50	488,60	488,75	488,72	488,72	488,60
Franco belga	32,144	32,144	32,19	32,144	32,12	32,15	32,165	32,144	32,144	32,15
Franco francese	210,79	210,79	210,60	210,79	210,75	210,80	210,76	210,79	210,79	210,80
Lira sterlina	2287,70	2287,70	2282 —	2287,70	2282,20	2287,80	2285,90	2287,70	2287,70	2287,80
Lira irlandese	1898 —	1898 —	1899 —	1898 —	1896,50	—	1899 —	1898 —	1898 —	—
Corona danese	165,22	165,22	165 —	165,22	165,14	165,20	165,28	165,22	165,22	165,20
Corona norvegese	210,50	210,50	210,25	210,50	210,26	210,45	210,495	210,50	210,50	210,50
Corona svedese	218 —	218 —	217,90	218 —	217,70	218 —	218 —	218 —	218 —	218,10
Franco svizzero	663,06	663,06	661,60	663,06	661,55	663,05	662,30	663,06	663,06	663,10
Scellino austriaco	76,264	76,264	76,18	76,264	76,18	76,25	76,265	76,264	76,264	76,25
Escudo portoghese	18,60	18,60	18,55	18,60	18,50	18,60	18,90	18,60	18,60	18,60
Peseta spagnola	12,47	12,47	12,4550	12,47	12,44	12,45	12,475	12,47	12,47	12,47
Yen giapponese	5,541	5,541	5,55	5,541	5,53	5,53	5,54	5,541	5,541	5,53
E.C.U.	1308,13	1308,13	—	1308,13	—	—	1308,13	1308,13	1308,13	—

Media dei titoli del 15 dicembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	38,875
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,250
» 5,50 % » » 1968-83	85,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,750
» 6 % » » 1970-85	76,800
» 6 % » » 1971-86	71,250
» 6 % » » 1972-87	70,150
» 9 % » » 1975-90	71,150
» 9 % » » 1976-91	71,975
» 10 % » » 1977-92	77,475
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	88,050
» » » Ind. 1- 1-1980/82	99,275
» » » » 1- 3-1980/82	99,150
» » » » 1- 5-1979/82	99 —
» » » » 1- 5-1980/82	99,025
» » » » 1- 6-1980/82	98,950
» » » » 1- 7-1979/82	98,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	98,625
» » » » 1- 8-1980/82	98,400
» » » » 1-10-1979/82	98,575
» » » » 1-10-1980/82	98,600
» » » » 1-12-1980/82	98,800
» » » » 1- 1-1980/83	98,575
» » » » 1-10-1980/83	98,275
» » » » 1- 3-1981/84	98,150
» » » » 1- 4-1981/84	98,975
» » » » 1- 6-1981/84	98,800
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,400
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,050
» » » 12 % 1- 4-1982	97,350
» » » 15 % 1- 1-1983	95,200
» » » 12 % 1-10-1983	86,950
» » » 12 % 1- 1-1984	84,800
» » » 12 % 1- 4-1984	84,800
» » » 12 % 1-10-1984	83,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 dicembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1215,75
Dollaro canadese	1018,40
Marco germanico	533,975
Fiorino olandese	488,685
Franco belga	32,154
Franco francese	210,775
Lira sterlina	2286,85
Lira irlandese	1898,50
Corona danese	165,25
Corona norvegese	210,497
Corona svedese	218 —
Franco svizzero	662,68
Scellino austriaco	76,264
Escudo portoghese	18,75
Peseta spagnola	12,47
Yen giapponese	5,54
E.C.U.	1308,13

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderman con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), stabilimento di Controguerra (Teramo), è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ipra con sede in Torino e stabilimento in Pianezza e San Giorgio (Torino), è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tesa S.r.l. di Sassari è prolungata al 25 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oleochimica Maurizio di Porto Torres (Sassari) è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte S.A.V. Chianti Spalletti Rufina ora S.r.l. S.A.V. Spalletti Valdisieve con stabilimento in Rufina (Firenze), è prolungata al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Autoelectronic S.r.l. di Ceccano (Frosinone), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli, è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquifarm Cip Zoo con sede in Brescia e stabilimenti in Ghedi (Brescia) e Fagagna (Udine), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquifarm Cip Zoo con sede in Brescia e stabilimenti in Ghedi (Brescia) e Fagagna (Udine), è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cip Zoo alimentari con sede in Brescia, è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cip Zoo alimentari con sede in Brescia, è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Franco Pozzi con sede e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Franco Pozzi con sede e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita officine e fonderie di Este, con sede in Milano e stabilimento a Torino, ora A.F. impianti S.p.a., è prolungata al 26 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita officine e fonderie di Este, con sede in Milano e stabilimento a Torino ora A.F. impianti S.p.a., è prolungata al 25 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal con sede in Catania, stabilimento Dagnino (Palermo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo poligrafico Alterocca di Terni ora Poligrafico italiano Terni in liquidazione, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali Santa Maria con sede in La Spezia, è prolungata al 12 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amica Sud di Caltagirone (Catania) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1981 all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Urbano S.r.l. con sede in Capodarco di Fermo (Ascoli Piceno), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni Bandini con sede in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 luglio 1980 al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frine Fashion di Pontinia (Roma), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, stabilimento di Ponte Nossa (Bergamo), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pilla con sede in Castelmaggiore (Bologna) e filiali di vendita a Torino, Genova e Roma, è prolungata al 30 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Triberti S.p.a. con sede in Torino e stabilimento in Cambiano (Torino), è prolungata al 31 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Triberti S.p.a. con sede in Torino e stabilimento in Cambiano (Torino), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Stancapiano S.p.a. di Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 dicembre 1979 al 15 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Stancapiano S.p.a. di Palermo, è prolungata al 14 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stancapiano di Palermo, è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Rotondi con sede in Milano e stabilimento in Novara, è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società industria poligrafica italiana S.p.a. sede e stabilimento di Perugia è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(7139)

Provvedimento concernente il trattamento di pensionamento anticipato in favore dei dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento di Fiume Veneto.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981 in favore dei dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento di Fiume Veneto (Pordenone) che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nel periodo 14 febbraio 1980-31 dicembre 1981, è disposta la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli.

(7211)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa Risorgimento a r.l., in Villabartolomea

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1981, i poteri conferiti al sig. Diego Torresani, commissario governativo della Società cooperativa Risorgimento a r.l., in Villabartolomea (Verona), sono stati prorogati fino all'11 maggio 1982.

(7171)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 25 novembre 1981, relativo all'integrazione del quadro di tariffa per il nuovo catasto edilizio urbano del comune di Montaione della provincia di Firenze, dove è scritto: « categ. A/7, classe 6ª, percentuale di detrazione 21, tariffa *210* », leggasi: « categ. A/7, classe 6ª, percentuale di detrazione 21, tariffa *310* ».

(7190)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per il mese di novembre 1981 per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina della locazione di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1981 rispetto a novembre 1980 risulta pari a più 18,2 (diciottovirgoladue).

(7214)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. **60.000**
Semestrale	L. **33.000**
Un fascicolo	L. **350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. **22.000**
Semestrale	L. **12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. **25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. **20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. **8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. **350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. **52.000**
Semestrale	L. **29.000**

Un fascicolo L. **300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813470)